



Triangolazioni IVA UE ed extra-UE, quadrangolazioni, prestazioni di servizi e nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta nei rapporti internazionali

Dr. Alberto Perani

Monza, 30 giugno 2016

In collaborazione con







Territorialità dell'Iva

(art. 7 e seguenti D.P.R. 633/72)

Dott. Alberto Perani

Monza, 30 Giugno 2016





Territorio e definizioni

Art. 7 lett. a) DPR 633/72



Territorio dello Stato (o Stato)



Territorio della Repubblica Italiana

Esclusioni: Livigno, Campione d'Italia e acque italiane del Lago di Lugano.





Territorio e definizioni Art. 7 lett. b) DPR 633/72



Territorio della Comunità



Territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Esclusioni:

- il Monte Athos per la Grecia;
- l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen per la Germania;
- i Dipartimenti d'Oltre Mare (Dom) ed i Territori d'Oltre Mare (Tom) per la Francia;
- Ceuta, Melilla e le Isole Canarie per la Spagna;
- le Isole Aland per la Finlandia;
- le isole Faroer e la Groenlandia per la Danimarca;
- le Antille per l'Olanda;
- le isole del Canale (Jersey, Guernsey, Brechou, Great Sark, Hern, Jethou e Lihou);
- Gibiliterra;
- le zone nord-orientali della Repubblica di Cipro, sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita alcun controllo effettivo (C.M. 5 agosto 2004, n. 39/E) (all. a, all. b)

Vi è da segnalare la presenza di due territori che, solamente ai fini Iva, sono da considerarsi Unione europea, ossia:

- il Principato di Monaco, compreso nel territorio della Francia;
- l'Isola di Man, compresa nel territorio dell'Inghilterra o dell'Irlanda del Nord;
- le zone di Akrotiri e Dhekelia, comprese nel territorio di Cipro, ma sottoposte alla sovranità del Regno Unito.



Soggetto passivo

Art. 7 lett. d) DPR 633/72



Per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende:

- un soggetto passivo
 - domiciliato nel territorio dello Stato
 - o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero
- una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, organismi pubblici e privati, ecc.) si considera:
 - domicilio il luogo in cui si trova la sede legale;
 - residenza quello in cui si trova la sede effettiva





Territorialità cessione di beni

Art. 7-bis DPR 633/72



«Le cessioni di beni.. si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione esistenti nel territorio dello stesso

ovvero **beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato** dal fornitore o per suo conto»





Territorialità cessione di beni

Sono beni:

- nazionali quelli prodotti in Italia;
- nazionalizzati quelli importati definitivamente (cioè con pagamento dell'Iva e dei dazi) in Italia;
- comunitari quelli prodotti in altro Stato Ue o in esso importati definitivamente da Paese Extra-Ue;
- in **regime di temporanea importazione** quelli provenienti da Stato Extra-Ue temporaneamente introdotti in Italia per essere lavorati e successivamente inviati fuori Ue.





Territorialità cessione di beni

Cessione di beni allo «stato estero»



Beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (art. 21 co. 6 lett. a) DPR 633/72)



Beni in temporanea importazione (art. 7-bis, co. 1 DPR 633/72)



Se vengono ceduti a soggetti iva di altri Paesi Ue la cessione non assume natura intracomunitaria






Art.7-ter DPR 633/72



Prestazioni di servizi **«generiche»**









Status di soggetto passivo (art. 7-ter, co. 2 DPR 633/72)

• Gli esercenti attività di impresa, arti o professione;



Persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell'attività di impresa o di arte e professione

- Gli Enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui all'art. 4, co.4 DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori dell'attività commerciale o agricola;
- Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini Iva.





Obbligo di fatturazione art. 21 co. 6-bis DPR 633/72

- «cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), DPR 633/72 effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in altro Stato Ue» dicitura «INVERSIONE CONTABILE»;
- «cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalle UE (art. da 7-bis a 7-quinquies DPR 633/72)» dicitura «NON SOGGETTA»





Momento impositivo e di emissione della fattura

Servizi generici art. 7-ter DPR 633/72

- Momento di ultimazione della prestazione;
- Se di carattere periodico o continuativo alla data di maturazione dei corrispettivi, salvo eventuale pagamento anticipato.





Assolvimento dell'imposta da parte del cessionario-committente

Casistica	Soggetto che applica Iva	Tecnica
Prestazioni di servizi ricevuta da un soggetto Extra Ue, territorialmente rilevante in Italia	Operatore Iva italiano	Autofattura
Prestazioni di servizi ricevute da un soggetto UE, territorialmente rilevante in Italia	Operatore Iva italiano	Integrazione





Deroghe ai servizi generici

- Art. 7- quater
- Art. 7-quinquies —
- Art. 7-sexies
- Art. 7-septies

DEROGHE ASSOLUTE

DEROGHE B2C





Art. 7-quater – Deroghe assolute

Lett. a)	Servizi relativi ad immobili
Lett. b)	Servizi di trasporto passeggeri
Lett. c)	Servizi di ristorazione e catering
Lett. d)	Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei o treni
Lett. e)	Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto





Art. 7-quater – Deroghe assolute

Servizi relativi a immobili

(perizie, prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero, le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed all'esecuzione dei lavori immobiliari)

Resi a:

- Soggetto passivo
- Non soggetto passivo Iva

(art. 7-quater lett. a)



Criterio luogo dove è situato l'immobile



Art. 7-quater – Deroghe assolute


Servizi di trasporto passeggeri

Resi a:

- Soggetto passivo;
- Non soggetto passivo Iva (art. 7-quater lett. b))



Criterio proporzione a distanza percorsa nel territorio dello Stato (Circolare Ade n. 37/E 29.07.2011)



Trasporto aereo internazionale: 38% dell'intero tragitto del singolo volo



Art. 7-quater – Deroghe assolute

Servizi di ristorazione/catering

(art. 7-quater lett. c))

Resi a:

- soggetto passivo
- non soggetto passivo

Servizi di ristorazione/catering resi a bordo di navi, aerei, treni in un trasporto intracomunitario (art. 7-quater lett. d))

- Resi a:
- soggetto passivo
- non soggetto passivo



Criterio luogo di esecuzione del servizio



Criterio luogo di partenza del trasporto





Art. 7-quater – Deroghe assolute

Servizi di locazione, leasing, noleggio, a breve termine di un mezzo di trasporto (art. 7-quater lett. e))



- Criterio luogo di messa a disposizione del mezzo
- Criterio luogo di utilizzo

Resi a:

- Soggetto passivo
- Non soggetto passivo Iva

SOGGETTI a IVA se:



messi a disposizione in Italia e utilizzati nella Ue

messi a disposizione in extra Ue e utilizzati in Italia





Art. 7-quinques – Deroghe assolute

Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni:

- servizi organizzatori di tali attività;
- servizi accessori.

Servizi per accesso a manifestazioni artistiche culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative, simile e servizi accessori



B2C: criterio luogo materiale esecuzione



B2B: criterio del committente



B2B/B2C

Criterio luogo materiale esecuzione





Territorialità prestazioni di servizi Art. 7-sexies – Deroghe relative

	Disposizioni speciali relative a talune pre	stazioni di servizi rese a committenti NON soggetti passivi
lett. a)	Intermediazioni	Se è in Italia luogo dell'operazione intermediata
lett. b)	Trasporti non comunitari di beni	In proporzione alla distanza percorsa
lett. c)	Trasporti comunitari di beni	Se è in Italia il luogo di partenza del bene
lett. d)	Lavorazione di beni, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.	Se eseguite in Italia
lett. e)	Noleggio non a breve di mezzi di trasporto (non imbarcazioni)	Se committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, se l'utilizzo è nel territorio della Comunità
lett. f)	Servizi prestati tramite mezzi elettronici e-commerce diretto	Dal 01.01.2015 se resi a soggetti stabiliti in Italia
lett. g)	Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione	Dal 01.01.2015 se resi a soggetti stabiliti in Italia



Art. 7-septies – Deroghe relative

Servizi fuori campo Iva se resi a NON soggetti passivi Stabiliti in Extra Ue

lett. a)	Licenze, diritti d'autore, ecc
lett. b)	Pubblicità
lett. c)	Consulenza tecnica o legale e elaborazione dati
lett. d)	Prestazioni bancarie/assicurative. Ecc.
lett. e)	Messa a disposizione del personale
lett. f)	Locazione/noleggio di beni diversi dai mezzi di trasporto
lett. g)	Accesso a sistemi di gas o energia elettrica
lett. h)	Telecomunicazione e teleradiodiffusione (la presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs. N.42 del 31.03.2015 con decorrenza 03.05.2015. Dal 01.01.2015 FCI se rese a soggetto Ue o soggetto passivo extra-Ue)
lett. i)	Servizi prestati per via elettronica (la presente lettera è stata soppressa dall'art. 1 D.Lgs. N.42 del 31.03.2015 con decorrenza 03.05.2015. Dal 01.01.2015 FCI se rese a soggetto Ue o soggetto passivo extra-Ue)
lett. l)	Servizi inerenti l'obbligo di esercizio o meno delle predette attività



Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Novità in merito alla **territorialità Iva** dei servizi elettronici (commercio elettronico diretto, servizi di teleradiodiffusione e telecomunicazione) resi nei confronti di **privati** domi<u>c</u>iliati in Italia o ivi residenti.

L'assoggettamento ad Iva si ha nel luogo di stabilimento del **committente**, a prescindere da quello di residenza del prestatore soggetto passivo Ue / extra-Ue (DLgs 42/2015 pubblicato sulla G.U. 18 aprile 2015)



Equiparazione tra i rapporti B2B e quelli B2C



Commercio elettronico diretto: disciplina Iva dal 2015

Fatturazione:

Art. 1 del D.Lgs n.42/2015



Modifica dell'art. 22 DPR 633/72 **Aggiunto co. 6-***ter*



Prevede **l'esonero dall'obbligo di fatturazione** per i servizi relativi al commercio elettronico diretto resi a privati (salvo se espressamente richiesta).

NOTA BENE: Esonero anche dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (D.M. del 27.10.2015 pubblicato sulla G.U. n.263 del 11.11.2015).



 Spese sostenute da parte di una società, facente parte di un gruppo, per l'acquisizione di servizi il cui costo poi è riaddebitato ad altre imprese del gruppo.



Mandato senza rappresentanza

Il riaddebito del costo all'interno dei rapporti tra mandante e mandatario non muta la natura del costo stesso, il quale mantiene la configurazione che lo stesso ha nei rapporti tra mandatario e terzo realizzando una sorta di omologazione tra il costo sostenuto e quello riaddebitato.



Territorialità dell'Iva del servizio deve essere valutata alla luce dell'omologazione oggettiva del servizio riaddebitato.



 Un'impresa individuale effettua lavori di ristrutturazione di immobili in Svizzera. Come devono essere fatturate queste prestazioni?

> Emissione di fattura con l'indicazione «Operazione non soggetta» art. 7-quater DPR 633/72





 Una società italiana che partecipa alla fiera di Francoforte acquista una serie di «pass» per l'accesso alla fiera. Acquista inoltre lo spazio in uno stand per esporre i propri prodotti. Come vanno considerati tali servizi?

Dal 2011

Acquisto dei «pass» per l'accesso alla fiera: criterio del luogo di svolgimento della fiera IVA tedesca.

La locazione dello stand: criterio del luogo di stabilimento del committente applicazione del reverse-charge.



 Una società francese effettua in Germania la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana e al termine dei lavori il macchinario resta in Germania. In quale Paese la lavorazione è soggetta ad Iva?

La prestazione è soggetta ad Iva in Italia (art. 7-ter DPR 633/72)in quanto il committente è stabilito in Italia









Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Dr. Alberto Perani

Monza, 30 giugno 2016

In collaborazione con







Debitore d'imposta (art. 17 DPR 633/72)

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili ad eccezione delle ipotesi in cui l'imposta è dovuta dal cliente, soggetto passivo d'imposta, attraverso l'istituto dell'inversione contabile (o «reverse charge» o «autofattura»).

E' debitore d'imposta:





Il soggetto residente in Italia.

Il soggetto non residente nel territorio dello Stato nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che operano Italia e che ivi effettuano direttamente operazioni IVA imponibili.



Rappresentante fiscale e identificazione diretta

La nomina è obbligatoria quando il soggetto non residente pone in essere, in Italia, cessioni di beni o prestazioni di servizi:

- nei confronti di soggetti che agiscono in qualità di privati consumatori;
- nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (es: prestazioni su immobili siti in Italia);
- quando imposta da specifiche esigenze della disciplina sugli scambi intracomunitari, quali ad esempio vendite a distanza al di sopra della soglia di Euro 35.000, introduzione di beni nei depositi Iva (art. 50-bis DPR 633/72), alcuni casi di operazioni triangolari o quadrangolari.

retepromos@mi.camcom.it

Rappresentante fiscale e identificazione diretta

- La nomina del rappresentante fiscale o l'identificazione diretta in Italia di un soggetto non residente non fanno perdere allo stesso lo *status* di soggetto estero, che mantiene, ai fini della territorialità, la sua domiciliazione e lo stabilimento all'estero. Non hanno quindi rilevanza sostanziale sulla natura e sul luogo di effettuazione dell'operazione.
- Identificazione diretta e rappresentante fiscale sono alternativi. Pertanto i soggetti non residenti non possono avvalersi contemporaneamente di un rappresentante fiscale e identificarsi direttamente. E' possibile per i soggetti con rappresentare fiscale chiudere la partita iva e successivamente identificarsi direttamente.





Rappresentante fiscale, identificazione diretta e stabile organizzazione

- Rappresentante fiscale e identificazione diretta non comportano soggettività passiva anche ai fini delle imposte dirette, che si ha solamente in presenza di stabile organizzazione in Italia, ma consentono al sistema di assicurare il controllo «della soggettività passiva d'imposta ai fini IVA in capo al soggetto estero».
- La presenza di stabile organizzazione in Italia (ai fini Iva) di un soggetto non residente esclude allo stesso la possibilità di identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale.



Rappresentante fiscale (art. 17 c.3 DPR 633/72)

La nomina del rappresentante fiscale deve risultare:

- da atto pubblico oppure,
- da scrittura privata autenticata oppure,
- da lettera annotata in un apposito registro presso l'Ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante fiscale stesso,

e deve essere comunicata all'altro contraente in data anteriore all'effettuazione dell'operazione.





Rappresentante fiscale (art. 17 c.3 DPR 633/72)

Il rappresentante fiscale di un soggetto estero può essere una persona fisica residente in Italia ovvero una persona giuridica con sede in Italia.

Ris. AE 4 marzo 2002 n. 66/E:

Lo stesso soggetto italiano può essere rappresentante fiscale di più operatori esteri e possedere tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati.

Un soggetto estero può avere un solo rappresentante fiscale in Italia.





Rappresentante fiscale (art. 17 c.3 DPR 633/72)

Il contribuente non residente che abbia nominato in Italia il rappresentante fiscale deve:





Produrre la dichiarazione di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate (modello AA7 oppure modello AA9)

Richiedere l'attribuzione del numero di partita Iva





- Il contribuente estero, tramite il proprio rappresentante fiscale, deve adempiere tutti gli obblighi previsti dalla disciplina Iva:
 - emettere e registrare le fatture attive;
 - annotare le fatture passive;
 - eseguire le liquidazioni periodiche;
 - presentare la dichiarazione annuale;
 - effettuare i versamenti dell'imposta.
- Il rappresentante fiscale ha anche tutti i diritti derivanti dall'applicazione del tributo (ad esempio i rimborsi).



Le **fatture emesse** da operatori italiani nei confronti di soggetti non residenti con l'intervento del rappresentante fiscale nominato prima dell'effettuazione dell'operazione devono riportare la denominazione del soggetto estero e l'identificazione del rappresentante.

Ris. N. 301/E del 12 settembre 2002:



il rappresentante fiscale di un soggetto non residente non può portare in detrazione l'IVA risultante da fatture emesse direttamente a favore del soggetto estero in data anteriore alla sua nomina;



il non residente, potrà richiedere il rimborso dell'IVA ai sensi degli articoli 38-bis2 e 38-ter DPR 633/72.

La norma è molto discussa. Esempio: sentenza Corte di giustizia del 21 ottobre 2010 relativa alla causa C-385/09.





Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015:

Per una cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero non residente, la fattura emessa esclusivamente con l'indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva

Deve essere pertanto richiesta la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.





Segue...

- Soggetto estero non residente UE con rappresentante fiscale in Italia:
 - il soggetto passivo UE emette fattura al cliente finale italiano che provvederà alla registrazione con il meccanismo dell'integrazione e quindi assolverà tutti gli obblighi Iva.
 Il rappresentante fiscale può emettere comunque fattura, per esigenze interne, che sarà però non rilevante ai fini Iva.
- Soggetto estero non residente Extra UE con rappresentante fiscale in Italia:
 - il cliente finale assolverà gli obblighi Iva mediante l'emissione di un'autofattura.



Responsabilità del rappresentante fiscale

Il rappresentante fiscale risponde in solido con l'operatore estero, per tutte le operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, con esclusione, delle operazioni poste in essere direttamente dal soggetto non residente che non risultino effettuate in Italia, ai sensi dell'articolo 7 DPR 633/72.





Rappresentante fiscale «leggero»

Art. 44 comma 3, DL 331/93

Se un operatore comunitario effettua in Italia esclusivamente operazioni attive e passive non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, è prevista la figura del **Rappresentante fiscale «leggero».**

Il rappresentante emette solo le fatture per le operazioni effettuate e presenta i modelli Intrastat ed è escluso dagli obblighi riguardanti la registrazione e la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tale semplificazione viene meno con l'effettuazione della prima operazione attiva o passiva che comporti il pagamento dell'imposta o il relativo recupero.



La Direttiva comunitaria n. 2000/65/E, prevede che ogni Paese membro debba consentire l'identificazione diretta agli operatori comunitari residenti in un altro Stato appartenente all'U.E. per assolvere gli obblighi IVA in caso di operazioni effettuate nel territorio di tale Stato.



- Possono quindi avvalersi dell'identificazione diretta solo i soggetti non residenti che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della UE.
- Invece coloro che risiedono in un paese terzo devono attendere uno specifico accordo di cooperazione amministrativa tra lo Stato italiano e il loro paese.





Chi intende avvalersi dell'identificazione diretta ai fini IVA in Italia, prima di effettuare qualsiasi operazione rilevante, deve presentare al Centro operativo di Pescara il modello ANR/3 (Provv. AE 28 dicembre 2009), e disponibile sul sito Internet www.agenziaenetrate.gov.it.

La presentazione può avvenire:

- direttamente al citato ufficio
- con raccomandata postale, allegando copia del documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualifica di soggetto passivo IVA nello Stato di appartenenza.

Si utilizza lo stesso modello anche in caso di variazione dati o di cessazione dell'attività e va presentato entro 30 giorni (anche in via telematica).



Il soggetto non residente, ai fini del rilascio del codice fiscale/partita Iva in Italia, deve produrre, oltre al modello ANR/3 i seguenti documenti:

Certificato (in originale ed aggiornato) rilasciato dalle autorità fiscali del Paese dove ha sede legale l'impresa che attesti l'iscrizione ai fini Iva.

Certificato (in originale ed aggiornato) rilasciato dalla Camera di commercio del Paese dove ha la sede legale l'impresa: se trattasi di società detto certificato deve indicare i rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma

Traduzione sottoscritta delle predette certificazioni e copia del documento d'identità del soggetto che ha eseguito la traduzione

Copia del documento d'identità del firmatario o del legale rappresentante firmatario della richiesta d'identificazione diretta (modello ANR/3).

Dichiarazione del legale rappresentante della società in cui si specifica l'attività effettuata nel Paese estero di stabilimento; l'attività che si intende svolgere in Italia a seguito dell'identificazione diretta; le motivazioni della richiesta; i soggetti verso cui si rivolge l'attività in Italia; l'assenza di stabile organizzazione in Italia.



- Il Centro operativo di Pescara attribuisce un numero di partita IVA, in cui è evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia.
- A seguito dell'identificazione il soggetto non residente opera come un qualsiasi altro soggetto passivo, e come tale deve esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente.
- Con l'identificazione diretta il soggetto estero diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato. Ogni contribuente «stabilito» nell'UE può rilevare le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato, eseguire la deduzione dell'imposta e rendersi debitore (o creditore) dell'IVA per le operazioni ivi effettuate. I rimborsi IVA devono essere richiesti al concessionario della riscossione di Pescara.

retepromos@mi.camcom.it

 Anche i soggetti non residenti identificati in Italia possono utilizzare il credito risultante da operazioni straordinarie al pari di altri operatori nazionali



Ris. N. 195/E del 31 luglio 2007: l'Agenzia delle Entrata ha risposto positivamente ad un interpello proposto da una società lussemburghese identificata in Italia: la società è stata legittimata ad utilizzare il credito IVA della società incorporata nelle liquidazioni periodiche successive alla fusione. Essa deve adempiere all'obbligo di dichiarazione annuale IVA per l'anno interessato presentando un'unica dichiarazione.





e marketing territoriale



Operazioni triangolari e quadrangolari

- Triangolazioni comunitarie
- Triangolazioni comunitarie interne
- Triangolazioni Extra-Ue
- Triangolazioni con lavorazioni
- Triangolazioni miste
- Quadrangolazioni

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016





Triangolazioni

Operazioni nelle quali contemporaneamente:

- Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Si realizza un unico movimento di beni





Triangolazioni

Tre operatori economici



- 1)PRIMO CEDENTE (A): fornitore materiale dei beni;
- **2)PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE (B):** è colui che genera la triangolazione e che effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;
- **3)DESTINATARIO FINALE DELLA MERCE (C):** è colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.





Triangolazioni

Tipologie

1) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE:

Tre operatori economici appartenenti a tre diversi Paesi Ue;

2) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE INTERNE:

Due operatori italiani(o dello stesso Paese Ue) e uno solo in un altro Paese Ue;

3)TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE:

Almeno uno degli operatori economici è residente in un Paese Extra-Ue.






Triangolazioni Comunitarie

Caso 1:

IT, primo cedente, vende a ES, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a FR, destinatario finale.



- 1) IT emette fattura a ES senza IVA «non imponibile» art. 41 DL n. 331/1993;
- 2) Compila il modello Intrastat cessioni di beni.






Triangolazioni Comunitarie

Caso 2:

IT, promotore della triangolazione, acquista beni da ES, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Spagna alla Francia i beni ceduti a FR destinatario finale.



- 1) IT riceve fattura da ES per acquisto intracomunitario, la integra senza imposta richiamando l'articolo 40 c.2, DL N.331/1993, e la annota nel registro acquisti e delle vendite;
- 2) IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile art. 41 DL n.331/1993;
- Compila il modello Intrastat cessioni e acquisti di beni.






Triangolazioni Comunitarie

Caso 3:

IT, destinatario finale, acquista da ES, promotore della triangolazione e riceve i beni inviati da FR direttamente dalla Francia all'Italia su incarico dell'operatore spagnolo.




- IT effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia. Pertanto riceve fattura da ES e la integra;
- 2) Compila il modello Intrastat acquisti.





Caso 1:

IT1 primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente in Spagna i beni a ES.




- IT1 emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art. 58, co. 1 DL 331/93;
- IT1 non compila il modello Intastat cessioni in quanto è un'operazione interna;
- 3) IT2 riceve la fattura da IT1 oggettivamente non imponibile art. 58,co.1 DL 331/93;
- 4) IT2 emette la fattura nei confronti di ES non imponibile art. 41, co.1 DL 331/93;
- 5) IT2 compila il modello Intrastat cessioni



Caso 2:

IT1, promotore della triangolazione, acquista da ES, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.




- IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da ES, e la integra ai sensi dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT1 compila l'Intrastat acquisti;
- IT1 emette fattura con Iva per la cessione interna nei confronti di ITA2;
- 4) IT2 riceve la fattura con Iva per l'acquisto interno da IT1.

NB: perché si realizzi tale situazione è necessario che la merce venga trasportata o fatta trasportare dalla Spagna da ES o IT1 (sentenza 6.04.2006 Corte di Giustizia causa C-245/04, sentenza Corte UE 16.12.2010 causa C-430/09).



Caso 3:

IT1, primo cedente, vende a ES, promotore della triangolazione e su incarico di quest'ultimo invia direttamente a IT2 i beni che non escono dall'Italia.




- IT1 effettua una vendita che è assoggettata ad imposta in Italia (la merce non esce dal territorio nazionale), quindi emette fattura con Iva nei confronti del suo cliente ES;
- 2) IT1 non compila il modello Intrastat;
- IT2 riceve il documento di acquisto da ES senza alcuna imposta ed integra la fattura del cedente spagnolo;
- 4) IT2 non compila il modello Intrastat acquisti.





Caso 4:

ES1, primo cedente, vende a ES2, promotore della triangolazione, e su incarico del medesimo invia direttamente in Italia i beni a IT.




- IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da ES2, la integra a norma dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT compila il modello Intrastat acquisti





Caso 1:

IT, italiano primo cedente, vende a DE tedesco promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a CH, destinatario finale, in Svizzera.




- 1) IT cura trasporto: cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) DPR 633/72 (Circolare n. 13 del 23.02.1994);
- 2) DE cura il trasporto entro 90 gg dalla consegna: cessione non imponibile art. 8, co. 1, lett. b);
- 3) CH cura il trasporto direttamente dall'Italia: IT emette la fattura nei confronti di DE con Iva;
- 4) IT non compila il modello Intrastat in quanto effettua un'esportazione





Caso 2:

IT, primo cedente, vende a CH, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia i beni a DE direttamente dall'Italia alla Germania.



- 1) IT non effettua una cessione intracomunitaria: il suo cliente CH è un soggetto Extra Ue;
- 2) IT non effettua un'esportazione: la merce è diretta in un altro Stato Ue non in uno Stato Extra UE;
- 3) IT effettua una cessione soggetta a Iva nei confronti di CH


Alternative possibili:

- 1) CH nomina rappresentante fiscale in Italia: si realizza tra IT e il rappresentante fiscale un' operazione non imponibile art. 58, co.1 DL 331/1993;
- CH nomina rappresentante fiscale in Germania: si realizza una cessione intracomunitaria tra IT e il rappresentante fiscale di CH in Germania;
- 3) CH nomina rappresentante fiscale in altro Stato UE: «operazione triangolare comunitaria»



Caso 3:

IT, promotore della triangolazione, acquista da CH, primo cedente e ordina di consegnare i beni a DE direttamente dalla Svizzera alla Germania.




- 1) IT non effettua una cessione intracomunitaria in quanto la merce non parte da uno Stato Ue;
- 2) L'operazione di acquisto e di vendita sono fuori campo Iva art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, in quanto avvengono fuori dallo Stato;
- 3) IT non compila il modello Intrastat.





Caso 4:

IT promotore della triangolazione, acquista da DE, primo cedente, e fa consegnare i beni a CH direttamente dalla Germania alla Svizzera.



- IT non effettua un acquisto intracomunitario da DE in quanto la merce non ha come destinazione finale DE;
- 2) IT effettua una cessione fuori campo Iva, dato che i beni si trovano in Germania;
- 3) IT non compila Intrastat acquisti (art. 7-bis DPR 633/72).






«Lavorazioni triangolari»: Operazioni che coinvolgono tre o più operatori economici di almeno due stati delle UE




Si applicano le stesse regole previste per le «cessioni triangolari»





Caso 1:

IT invia materie prime a FR1 per una lavorazione, e lo incarica di consegnare i semilavorati a FR2 per una successiva trasformazione, sempre per suo conto. Al termine della lavorazione FR2 restituisce in Italia il prodotto finito a IT.




- 1) IT annota in apposito registro (art. 50, co. 5 DPR 633/72) la merce inviata in lavorazione;
- IT invia l'Intra 1-bis delle cessioni compilata solo nella parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
- IT riceve le fatture da FR1 e FR2, senza Iva francese, e le integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
- IT invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile) all'atto della restituzione del prodotto finito da FR2;
- 5) IT invia Intra 2-quater degli acquisti per le fatture di lavorazione ricevute da FR1 e FR2





Caso 2:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR che lo incarica di consegnare il semilavorato a IT2 per una successiva trasformazione al termine della quale quest'ultimo invia il prodotto finito in Francia a FR.



IT2: riceve i beni da IT1 ed emette fattura art. 7-ter nei confronti di FR. Invia l' Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile). Invia l'Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR.

retepromos@mi.camcom.it


IT1:

- Annota in apposito registro di lavorazione (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
- 2) Invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) Emette fattura nei confronti di FR non soggetta Iva ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72;
- Emette documento di consegna dei beni a IT2, indicando che la merce viene inviata in lavorazione per conto di FR;
- 5) Invia Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR



Caso 3:

IT invia materie prime per una lavorazione a FR1 che subappalta la lavorazione a un altro soggetto francese FR2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Italia a IT.




- 1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione a FR1 (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
- 2) IT invia Intra1-bis delle cessioni, solo parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile)
- 3) IT riceve la fattura da FR1 e la integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
- 4) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici per rilevare la movimentazione dei beni (se presenta il modello con cadenza mensile)
- 5) E l'Intra 2-quater degli acquisti per il servizio ricevuto da FR1.



Caso 4:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR e subappalta una successiva trasformazione ad un altro operatore nazionale IT2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Francia a FR.



IT2: riceve la merce da IT1 e la annota in apposito registro. Emette nei confronti di IT1 fattura con applicazione dell'IVA ed invia il prodotto finito in Francia trasmettendo l'Intra1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile)

retepromos@mi.camcom.it


IT1:

- 1) Riceve la merce e la annota in apposito registro;
- 2) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
- Emette documento di trasporto per la consegna della merce a IT2;
- Emette nei confronti di FR fattura non soggetta art. 7-ter
- 5) Invia Intra 1 –quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR;
- 6) Riceve la fattura da IT2 per la sublavorazione con addebito dell'Iva



Caso 5:

IT invia materie prime per un'iniziale lavorazione a FR e lo incarica di consegnare in Germania il semilavorato a DE per una successiva lavorazione, al termine della quale quest'ultima invierà il prodotto finito in Italia IT.



- IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione e invia l' Intra 1-bis delle cessioni nella sola parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 2) IT riceve da FR e DE fatture senza addebito di imposta e le integra con Iva ai sensi dell'art. 17
- 3) IT invia l'Intra 2-bis degli acquisti per la sola parte statistica
- 4) IT compila e trasmette anche l'Intra 2 quater degli acquisti per le fatture dei servizi di DE e FR






Le triangolazioni miste, prevedono l'intervento di tre o più operatori stabiliti in due o più paesi comunitari e in cui si susseguono operazioni di cessione di beni e di lavorazione.





Caso 1:

IT1 cede materie prime a DE, che lo incarica di consegnare beni in Italia a IT2 per una lavorazione, al termine della quale quest'ultimo cura l'invio del prodotto finito in Germania.



Obblighi IT1:

- 1) Emette nei confronti del cliente DE fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) DL 331/93;
- Consegna la merce a IT2 con documento di consegna, evidenziando la causale che il trasporto è in conto lavorazione per conto di DE;
- 3) Compila l'Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini fiscali (colonna da 1 a 4) nel periodo di emissione della fattura;

Obblighi IT2:


- 1) Riceve la merce da IT1 unitamente ad un documento di consegna;
- 2) Riporta nell' apposito registro di cui all'art. 50, comma 5, i beni ricevuti da IT1 per conto di DE;
- 3) Emette nei confronti di DE fattura non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter;
- 4) Invia l'Intra 1-bis delle cessioni per monitorare la movimentazione dei beni solo ai fini statistici (se presenta l'elenco con cadenza mensile); non compila le colonne da 2 a 4, indica a colonna 5 (natura della transazione) il codice "5", e quale valore statistico riporta il valore finale complessivo dei beni (fattura di IT per la cessione più la propria fattura di lavorazione);
- 5) Compila e invia anche l' Intra 1-quarter delle prestazioni rese per la fattura senza IVA emessa nei confronti di DE.





Caso 2:

IT acquista materie prime da DE1 e lo incarica di consegnare i beni a DE2 per una lavorazione, al termine della quale quest'ultimo cura l'invio del prodotto in Italia.



Obblighi IT:


- Riceve da DE1 e DE2 fatture senza addebito di imposta;
- 2) Integra con imposta e registra le due fatture rispettando i termini di effettuazione delle due operazioni di acquisto;
- 3) Compila l'Intra 2-bis acquisto di beni e Intra 2-quater acquisto di servizi e riporta distintamente le due operazioni, nel rispetto dei termini prescritti, anche ai fini statistici.





Caso 3:

IT cede materie prime a DE, che lo incarica di consegnare i beni in Francia a FR per una lavorazione, al termine della quale quest'ultima cura l'invio del prodotto finito in Germania.



Obblighi IT:

- Emette nei confronti di DE fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a);
- 2) Compila l'Intra 1-bis sia agli effetti fiscali che agli effetti statistici (se mensile), indica nella colonna 2 il codice DE, nella colonna 3 il numero identificativo del cliente tedesco e nella colonna 12 (solo se presenta la dichiarazione con cadenza mensile) come paese di destinazione indica la sigla FR, ove è diretta la merce in partenza dall'Italia;
- 3) L'Intra va presentato con riferimento al periodo in cui è stato effettuato l'invio dei beni in Francia.



«Transazioni a catena»


Partecipano operatori in numero superiore a tre dislocati in più stati comunitari.

NB: Tale tipologia di operazioni non gode delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare (Circ. Min. 10 giugno 1998 n.145/E)



Esempio:

Un operatore italiano (IT1) acquista un bene da un soggetto IVA identificato in Francia (FR) e lo cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale a sua volta lo rivende ad un operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.



retepromos@mi.camcom.it

 IT1 non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto i beni non arrivano in Italia. Non può nemmeno rientrare nella «triangolare comunitaria»




Operazione esclusa dal campo applicativo dell'Iva

- Il rapporto tra IT1 e IT2 è irrilevante ai fini dell'imposta nazionale in quanto i beni al momento della cessione non si trovano nel territorio dello Stato
- Il rapporto tra IT2 ed ES non costituisce una cessione intracomunitaria di beni, ma assume rilevanza ai fini dell'imposta dovuta in Spagna

Soluzioni:

1)IT1 nomina un rappresentante fiscale in Francia:

- Il rapporto FR-IT1 viene assoggettato in Francia quale operazione interna;
- Il rapporto IT1-IT2-ES configura un'operazione triangolare comunitaria,



IT2 integra la fattura d'acquisto che riceve dal rappresentante fiscale in Francia di IT1 (art. 40, comma 2), compila Intra acquisti, emette fattura non imponibile art. 41 nei confronti del cliente finale spagnolo e compila Intra cessioni.





2) IT2 nomina un rappresentante fiscale in Spagna:

- Nel rapporto FR IT1 rappresentante fiscale IT2 in Spagna si configura un'operazione triangolare comunitaria.
- IT1 integra la fattura di acquisto che riceve da FR senza addebito di imposta; Compila elenco Intrastat acquisti; emette fattura non imponibile nei confronti del rappresentante fiscale di IT2 in spagna; Compila Intrastat cessioni
- Rapporto tra rappresentante fiscale in Spagna di IT2 e l'acquirente finale spagnolo configura una operazione interna tassata in Spagna









Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva

Dott. Alberto Perani

Monza, 30 Giugno 2016

In collaborazione con







Corte di Cassazione

Sentenza n. 5168/2016: la cessione nelle fiere estere di merci esportate temporaneamente ai fini dimostrativi incrementa il plafond degli esportatori abituali.

- Le merci, in base al codice doganale comunitario, restano nazionali e ai fini Iva permane la loro territorialità;
- Quando le merci vengono cedute nelle fiere estere vi è cessione all'esportazione





Corte di Cassazione

Sentenza n. 14767/15: Omessa integrazione di fatture relative ad acquisti intracomunitari.

Diritto alla detrazione non viene meno in caso di omesso/irregolare applicazione del reverse charge



Se il diritto alla detrazione non viene esercitato entro il termine normativamente previsto (dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione), lo stesso viene meno ferma restando in capo all'acquirente l'iva a debito

«..l'estinzione del diritto alla detrazione ha impedito l'operatività del meccanismo compensativo tra posta a debito e posta a credito»



Corte di Cassazione

Sentenza n. 3581 del 24.02.2016: errori formali non pregiudicano la detrazione Iva su operazioni Intra-Ue

L'omessa integrazione della fattura o l'erronea indicazione del titolo di esenzione non determina il venir meno del diritto alla detrazione se i requisiti sostanziali sono presenti e l'Amministrazione finanziaria è in condizione di verificare la sussistenza di tali requisiti.





Corte di cassazione

Sentenza 16109/2015: conferma i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza Equoland (causa C-272/13)



Uno Stato membro non può chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione qualora la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.



Non vi è differenza tra l'Iva all'importazione e l'Iva interna



Conseguenze sia per i contenziosi pendenti sia per l'attività di accertamento



Problemi operativi ad esempio per le royalties relative ai diritti di licenza e know how



Corte di cassazione

Sentenza n.23761 del 20 novembre 2015: Imponibilità dello stampo non inviato al cliente Ue



In caso di stipula di un contratto d'appalto tra operatori economici comunitari residenti in diversi Stati membri, il presupposto del materiale trasporto del bene strumentale dallo Stato membro di origine a quello, diverso, di destinazione, ai fini della non imponibilità IVA deve essere verificato rispetto al momento della cessazione del rapporto contrattuale in esame, e non anche rispetto al momento della cessazione di eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se relativi alla fornitura di ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l'utilizzo dei medesimi modelli, forme, stampi o attrezzature.





Corte di giustizia europea

Sentenza 06.03.2014 causa C-606/12 e C-607/12: vincolo Iva sulle lavorazioni IntraUe

- Chi spedisce un bene in un altro Stato Ue per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza. In assenza di **reinvio allo stato di partenza** è **necessaria** l'identificazione nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione.
- L'obbligo vige se



al termine delle lavorazione il bene resta nel Paese Ue di lavorazione

il bene è spedito in un altro Stato comunitario o fuori dalla Ue.

Art. 13 Legge n. 115/2015 pubblicata sulla G.U. 3.08.2015 n. 178, in vigore dal 18.08.2015 ha modificato l'art. 38 co. 5 DL 331/93 uniformando così la normativa nazionale a quella comunitaria



Commissione Tributaria Regionale

Ctr Lombardia: sentenza 2112/28/15



La mancata iscrizione del soggetto acquirente estero al registro Vies non comporta automaticamente il pagamento dell'Iva in Italia.

è sufficiente che il cessionario estero provi di aver avviato l'iter per ottenere la partita Iva (prevalenza della sostanza sulla forma)

in caso di cancellazione anche retroattiva dell'acquirente estero avvenuta dopo la cessione dei beni da parte dell'italiano, l'amministrazione italiana se pretende l'Iva deve provare che nel paese di destinazione non è stata scontata l'imposta.

retepromos@mi.camcom.it